



## **Decreto Dirigenziale n. 111 del 12/06/2013**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269 ED ART. 281. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA DILAPLAST S.P.A. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI SALERNO, VIA DIOMEDE CIOFFI N. 22/C, ZONA INDUSTRIALE.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- che la Ditta DILAPLAST S.P.A. , è titolare dell'autorizzazione provvisoria alle emissioni in atmosfera D.D. n. 951 del 30.04.2003, rilasciata ai sensi del D.P.R. 283/88, art. 15, per l'impianto ubicato nel Comune di Salerno, Via Diomede Cioffi n. 22/C, Zona Industriale, per l'attività di rigenerazione filati di poliammide per produzione di tecnopolimer di nylon;

- che in data 29.03.2012 prot. 246501, la Ditta DILAPLAST S.P.A. , Legale Rappresentante sig. Giuseppe Alessio Patanè, nato a Catania il 9.05.1977, ha presentato istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269 e art. 281, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di produzione nylon sottoforma di tecnopolimeri di materie prime a base di nylon e da rifiuti a base di nylon, per il medesimo impianto ubicato nel Comune di Salerno, Via Diomede Cioffi n. 22/C;

- che in data 11.12.2012 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;

- che in data 29.01.2013 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio ad altra seduta su richiesta della Ditta al fine di chiarire vari aspetti sul ciclo produttivo e fornire ulteriore documentazione;

- in data 02.04.2013, prot. 233941 ed in data 03.04.2013, prot. 237830, la Ditta ha inviato la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 11.12.2012 della Conferenza di Servizi;

- che in data 05.04.2013 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione integrativa inviata dalla Ditta in data 02.04.2013 ed in data 03.04.2013, si è conclusa con il rinvio ad altra seduta con la richiesta di ulteriori integrazioni e chiarimenti;

- che in data 11.04.2013, prot. 260132, la Ditta ha inviato la documentazione integrativa ed i chiarimenti chiesti nella seduta del 05.04.2013;

- che in data 15.04.2013 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 11.04.2013, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	Estrazione vapori dalle linee di estrusione	SOV Classe III - IV	0,76	2,6
E2	Estrazione vapori dalle linee di estrusione	SOV Classe III - IV	1,41	4,9
E3	ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA (Taglio filati in uscita dagli estrusori, Carico delle camere di stoccaggio (PRT) delle materie prime provenienti dai molini (da 1 a 5), Carico silos del prodotto finito posto in coda alle linee di estrusione, Carico camere di stoccaggio delle fibre di vetro)	Polveri	5,7	172,1
E4	MACINAZIONE SILO N. 6	Polveri	0,7	3,15
E5	MACINAZIONE SILO N. 6	Polveri	2,6	11,7

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 31.05.2013, prot. 389159, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 1.469,03 effettuato dalla Ditta DILAPLAST S.P.A. , a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

**VISTO:**

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;

- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

## DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta DILAPLAST S.P.A. , con sede legale ed impianto in Via Diomede Cioffi, n. 22/C, Zona Industriale, nel Comune di Salerno , Legale Rappresentante sig Giuseppe Alessio Patanè, nato a Catania il 9.05.1977, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 ed art. 281, D.Lgs. 152/06, per l'attività di produzione nylon sottoforma di tecnopolimeri di materie prime a base di nylon e da rifiuti a base di nylon, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
  - 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
  - 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
  - 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
  - 5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
  - 6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
  - 7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
  - 8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
  - di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
  - di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
  - di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della

regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta DILAPLAST S.P.A., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta DILAPLAST S.P.A., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Salerno ;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr Antonio SETARO